

CONTRATTO INTEGRATIVO
RECANTE DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DEL FONDO UNICO
DI AMMINISTRAZIONE E PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA'
ANNO 2010

Art. 1

Risorse del Fondo Unico di Amministrazione

1. Il Fondo Unico di Amministrazione dell'Avvocatura dello Stato, alimentato per l'anno 2010 dalle risorse di cui al Capitolo n. 4437 del Bilancio dello Stato, per un importo lordo di € **1.189.688,35** ("Somme certe"), nonché dalle risorse economiche derivanti da risparmi realizzati nel 2009, per un importo lordo di € **406.505,49** ("Quota variabile"), per un totale complessivo lordo di € **1.596.193,84=** lordi.

Art. 2

Disciplina per l'utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione per l'anno 2010

1. Con Contratto Integrativo 22 gennaio 2010, sottoscritto definitivamente il 6 ottobre 2010 all'esito del procedimento di cui all' art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001, l'importo di € **1.131.619,96.=** lordi è stato destinato al finanziamento degli sviluppi economici all'interno delle aree aventi decorrenza dal 1° gennaio 2010.
2. La residua quota del Fondo Unico di Amministrazione, di cui all'art. 1, pari ad € **464.573,88**, è destinata:
 - a) Per l'importo di € **68.774,70** lordi al pagamento per l'anno 2010 delle indennità previste per le posizioni organizzative, ai sensi dell'art. 24 del C.I. 10.10.2000;
 - b) Per l'importo di € **16.885,00** lordi alla corresponsione per l'anno 2010 dell'indennità di mansione ai centralinisti non vedenti (art. 9, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113), nell'importo rideterminato in € 5,00;
 - c) Per l'importo di € **18.720,00** lordi al pagamento dei compensi per turni, limitatamente agli uffici o servizi dell'Avvocatura Generale dello Stato che assicurano funzioni di rilevanza nazionale;
 - d) Per l'importo di € **360.194,18**, a remunerare su base locale i turni e le particolari posizioni di lavoro, e ad erogare ai dipendenti il compenso accessorio relativo all'apporto individuale, all'esito del processo di valutazione descritto all'art. 4.
3. In considerazione dell'impulso che il Nucleo di Valutazione per il Controllo Interno, di cui all'art. 11 del d.P.R. n. 333/1995, ha impresso alla propria attività di indagine e di studio, si ritiene che il personale amministrativo, la cui presenza in seno a tale organo è disciplinata dalla predetta norma e la cui individuazione compete all'Avvocato Generale dello Stato, sia titolare a tutti gli effetti di un incarico avente le caratteristiche di cui all'art. 18, 2° comma, terzo alinea del CCNL 16.2.1999 (attività di staff e/o di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza), incarico per il quale con CCNI

dell'Avvocatura dello Stato 10.10.2000 è stato disciplinato il conferimento di posizione organizzativa di tipo b) ai sensi dell'art. 24, 2° comma.

Pertanto, a partire dal 1° dicembre 2010, al personale amministrativo in questione, ove non destinatario di altra posizione organizzativa, è corrisposta a carico del Fondo Unico di Amministrazione apposita posizione organizzativa di tipo b).

Alla relativa copertura finanziaria potrà provvedersi con lo stanziamento di € 68.774,70 lordi, inferiore alla spesa storica per il pagamento delle indennità di posizione organizzativa.

Art. 3

Compensi per l'esercizio di compiti particolari

1. Una quota del fondo di sede servirà a finanziare particolari situazioni e compiti comportanti rischi e disagi, ai sensi dell'art. 32 CCNL 98-01.
2. Nella considerazione che le voci riferibili a tale indennità previste da precedenti accordi non sono più attinenti alla realtà lavorativa, vengono ridefinite le tipologie lavorative per le quali è corrisposto il salario accessorio, come segue:
 - a) Turni – al personale che effettua un orario di lavoro articolato su turni, negli uffici e servizi preventivamente individuati in sede di contrattazione integrativa di posto di lavoro e per i quali risulti indispensabile tale articolazione di orario, è corrisposta una indennità giornaliera, sulla base della tipologia di turno, come di seguito indicato: pomeridiano € 13,00; notturno o festivo € 16,95; notturno-festivo € 25,82.
 - b) Compiti comportanti specifiche responsabilità, rischi e disagi – al personale che per effetto di mutamenti di assetti organizzativi o di sistemi lavorativi, es. per effetto di mutamento di sistemi informatici, connessi al progetto o programma e/o piano di lavoro, finalizzato al conseguimento degli obiettivi annuali dell'ufficio, deve riadattare le proprie competenze e le proprie prestazioni, per un periodo di tempo limitato e predefinito; al personale che, a seguito di ingresso di nuovi assunti o di dipendenti proveniente da altri uffici o Amministrazioni, svolga per costoro attività di affiancamento, per un periodo di tempo limitato e predefinito; al personale addetto a servizi di sportello; al personale addetto in via continuativa, in forza di provvedimento formale, all'attività di maneggio e trasporto di denaro o valori; può essere corrisposto il compenso giornaliero di € 1,20 (Terza area), € 1,10 (Seconda area), € 1,00 (Prima area).
 - c) Prestazioni esterne – Per le mansioni previste dall'art. 12, 1° comma, lett. g) del DPR n. 333/1995 per lo svolgimento dell'attività esterna può essere corrisposto il compenso giornaliero di € 1,20 (Terza area), € 1,10 (Seconda area), € 1,00 (Prima area).
3. La contrattazione locale individua le unità alle quali corrispondere le indennità sopra descritte, il periodo per il quale erogare tali remunerazioni, nonché l'entità dei compensi, a norma dell'art. 5 del presente CCNI.
4. I compensi di cui al secondo comma sono corrisposti soltanto per i giorni di effettiva presenza e non sono tra loro cumulabili.
5. Ai centralinisti non vedenti è riconosciuta l'indennità di mansione di cui all'art. 9, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113, nell'importo rideterminato in € 5,00.

Art. 4

Sistema di incentivazione e di valutazione dell'apporto individuale

1. L'obiettivo istituzionale dell'Avvocatura dello Stato consiste nella realizzazione dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio nonché di assistenza legale nei confronti degli organi dello Stato e degli enti ammessi al patrocinio facoltativo.

Essa si sostanzia nell'espletamento dell'attività professionale di difesa in giudizio delle varie Amministrazioni patrocinate, attività che deve essere svolta entro gli inderogabili termini previsti dalle disposizioni processuali, il cui rispetto (costantemente assoggettato alla verifica degli organi giurisdizionali) non può prescindere dall'opera, quotidiana e continuativa, di ciascuno degli appartenenti al ruolo del personale amministrativo.

Il personale dell'Avvocatura dello Stato è, pertanto, sottoposto ad una valutazione costante delle prestazioni collettive ed individuali, che discende direttamente dalla natura della missione istituzionale dell'Istituto; pertanto si ritiene che, in via sperimentale e transitoria, gli obiettivi da raggiungere possano individuarsi nel mantenimento degli apprezzabili livelli di servizio sino ad ora erogati, ferma restando la prosecuzione di programmi di azione già in atto per il conseguimento di obiettivi di innovazione e di miglioramento dell'organizzazione e delle attività.

2. Il compenso accessorio relativo all'apporto individuale, per l'anno 2010, è attribuito al personale alla stregua dei criteri che seguono.

La valutazione del personale è eseguita nell'ambito dell'unità organizzativa di appartenenza.

La valutazione su tutte le qualifiche professionali compete al Segretario Generale e agli Avvocati distrettuali, secondo la rispettiva competenza, sulla base delle risultanze degli indicatori raccolte dai Preposti agli Uffici.

Per tutti i dipendenti la prestazione è valutata, con apposita scheda, secondo i seguenti criteri:

- Prestazione adeguata (coefficiente di compenso 1,00)
- Prestazione migliorabile (coefficiente di compenso 0,80)

Il giudizio viene espresso tenendo conto dei seguenti fattori: rispondenza del lavoro prodotto ai requisiti di accuratezza, efficacia e tempestività nell'esecuzione del lavoro stesso; disponibilità ad intrattenere relazioni e rapporti positivi con gli utenti.

La valutazione della prestazione è comunicata al dipendente, il quale, in caso di contestazione, ha facoltà di chiedere – entro dieci giorni – di essere sentito dal Segretario Generale o dall'Avvocato distrettuale o da un loro delegato, anche con l'assistenza di un rappresentante sindacale. Decorso tale termine, o all'esito del contraddittorio, il dirigente esprime la valutazione definitiva.

Al personale cui sia stata inflitta, nel corso dell'anno 2010, la sanzione disciplinare del rimprovero è assegnato automaticamente il coefficiente 0,80.

Il personale cui sia stata inflitta, nel corso dell'anno 2010, una sanzione disciplinare superiore al rimprovero, connessa ad infrazioni che abbiano comportato il demerito del dipendente su aspetti aventi riflesso sulla produttività, è escluso dalla valutazione per l'attribuzione della corrispondente quota di FUA.

3. I coefficienti di cui al comma 2 sono utilizzati per calcolare la quota di FUA relativa all'apporto individuale spettante a ciascun lavoratore.

L'importo da attribuire deve essere previamente determinato tenendo conto della presenza in servizio e della professionalità del lavoratore.

La determinazione della presenza in servizio è effettuata come segue: sono detratte le assenze dovute a permessi retribuiti previsti dall'art. 18 C.C.N.L. 16/5/1995 o da altre norme legislative o contrattuali, malattia, sospensioni cautelari, sciopero, distacco sindacale; ai soli fini dell'applicazione di tale fattore, sono considerate presenze i seguenti istituti: recupero

compensativo, permesso sindacale, congedo di maternità, di paternità e parentale, donazione sangue, infortunio sul lavoro, malattia già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

La professionalità è applicata attraverso coefficienti riferiti a 5 blocchi di fasce retributive come segue:

F1, F2, F3 Prima Area = coefficiente 1,50; F1, F2 Seconda Area = coefficiente 1,65; F3, F4, F5 Seconda Area = coefficiente 1,70; F1, F2, F3 Terza Area = coefficiente 1,93; F4, F5, F6 Terza Area = coefficiente 1,98.

Art. 5

Ripartizione del Fondo tra gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato e destinazione delle risorse

1. La ripartizione delle risorse di cui all'art. 2, lettera d), al fine dell'individuazione del fondo di sede, è operata in proporzione alla dotazione organica di ciascuna Avvocatura (di cui al D.P.C.M. 14 novembre 2005).

Presso ciascuna sede dell'Istituto l'importo destinato alla remunerazione di turni e particolari posizioni di lavoro non potrà superare il 30% dello stanziamento attribuito. La contrattazione decentrata di posto di lavoro, fermo restando il limite anzidetto, potrà derogare agli importi tabellari dei compensi stabiliti dall'art. 3, 2° comma, in misura non superiore al 20% in aumento o in diminuzione, da applicare a tutti i compensi riconosciuti con l'accordo decentrato.

Il restante importo è destinato a remunerare l'apporto individuale, all'esito del processo di valutazione.

Roma, 18 novembre 2010

p. L'AVVOCATURA DELLO STATO
IL SEGRETARIO GENERALE

PER LE OO.SS.

CGIL-FP

CISL-FPS

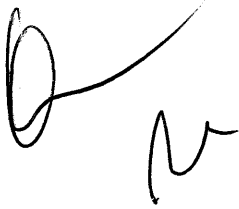
UIL-PA

FLP

CONFSAL-UNSA

RDB-PI

Federazione Intesa



Avvocatura dello Stato

Scheda di valutazione della performance individuale

UFFICIO/SERVIZIO	
NOME DIPENDENTE	
AREA	FASCIA RETRIBUTIVA
PROFILO PROFESSIONALE	

Valutazione della prestazione:		
PRESTAZIONE ADEGUATA		Coefficiente quota produttività 1,00
PRESTAZIONE MIGLIORABILE		Coefficiente quota produttività 0,80

Il giudizio viene espresso tenendo conto dei seguenti fattori: rispondenza del lavoro prodotto ai requisiti di accuratezza, efficacia e tempestività nell'esecuzione del lavoro stesso; disponibilità ad intrattenere relazioni e rapporti positivi con gli utenti.

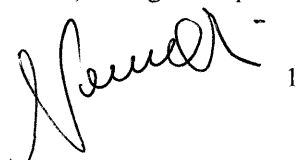
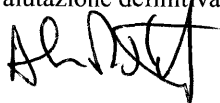
Al personale cui sia stata inflitta, nel corso dell'anno 2010, la sanzione disciplinare del rimprovero è assegnato automaticamente il coefficiente 0,80.

Luogo e data

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

per presa visione IL DIPENDENTE

La valutazione della prestazione è comunicata al dipendente, il quale, in caso di contestazione, ha facoltà di chiedere – entro dieci giorni – di essere sentito dal Segretario Generale o dall'Avvocato distrettuale o da un loro delegato, anche con l'assistenza di un rappresentante sindacale. Decorso tale termine, o all'esito del contraddittorio, il dirigente esprime la valutazione definitiva.



AVVOCATURE	DOTAZIONE ORGANICA*	IMPORTO AL LORDO DELLE RITENUTE A CARICO DEL LAVORATORE	FONDO PENSIONE	FONDO CREDITO	IMPONIBILE IRPEF
		€ 360.194,18			
ANCONA	12	€ 4.922,92	€ 433,22	€ 17,23	€ 4.472,47
BARI	27	€ 11.076,58	€ 974,74	€ 38,77	€ 10.063,07
BOLOGNA	25	€ 10.256,09	€ 902,54	€ 35,90	€ 9.317,65
BRESCIA	16	€ 6.563,90	€ 577,62	€ 22,97	€ 5.963,31
CAGLIARI	25	€ 10.256,09	€ 902,54	€ 35,90	€ 9.317,65
CALTANISSETTA	10	€ 4.102,44	€ 361,01	€ 14,36	€ 3.727,07
CAMPOBASSO	9	€ 3.692,20	€ 324,91	€ 12,92	€ 3.354,37
CATANIA	33	€ 13.538,05	€ 1.191,35	€ 47,38	€ 12.299,32
CATANZARO	26	€ 10.666,34	€ 938,64	€ 37,33	€ 9.690,37
FIRENZE	26	€ 10.666,34	€ 938,64	€ 37,33	€ 9.690,37
GENOVA	21	€ 8.615,12	€ 758,13	€ 30,15	€ 7.826,84
L'AQUILA	18	€ 7.384,39	€ 649,83	€ 25,85	€ 6.708,71
LECCE	39	€ 15.999,51	€ 1.407,96	€ 56,00	€ 14.535,55
MESSINA	20	€ 8.204,88	€ 722,03	€ 28,72	€ 7.454,13
MILANO	40	€ 16.409,76	€ 1.444,06	€ 57,43	€ 14.908,27
NAPOLI	86	€ 35.280,98	€ 3.104,73	€ 123,48	€ 32.052,77
PALERMO	39	€ 15.999,51	€ 1.407,96	€ 56,00	€ 14.535,55
PERUGIA	10	€ 4.102,44	€ 361,01	€ 14,36	€ 3.727,07
POTENZA	15	€ 6.153,66	€ 541,52	€ 21,54	€ 5.590,60
R. CALABRIA	23	€ 9.435,61	€ 830,33	€ 33,02	€ 8.572,26
SALERNO	20	€ 8.204,88	€ 722,03	€ 28,72	€ 7.454,13
TORINO	20	€ 8.204,88	€ 722,03	€ 28,72	€ 7.454,13
TRENTO	9	€ 3.692,20	€ 324,91	€ 12,92	€ 3.354,37
TRIESTE	14	€ 5.743,42	€ 505,42	€ 20,10	€ 5.217,90
VENEZIA	24	€ 9.845,85	€ 866,43	€ 34,46	€ 8.944,96
ROMA	271	€ 111.176,11	€ 9.783,50	€ 389,12	€ 101.003,49
TOTALI	878	€ 360.194,15	€ 31.697,09	€ 1.260,68	€ 327.236,38

IMPORTO INDIVIDUALE LORDO

410,24394	€	360.194,18	878
(a : b)		a	b

* di cui al D.P.C.M. 14 novembre 2005